N. 00894/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00821/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2016, proposto da:
Cemar Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Silvia Stefanelli C.F. STFSLV62D67A944M, Edoardo Di Gioia C.F. DGIDRD79M02G596I, domiciliata presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;

contro

Azienda Ulss N. 5 Ovest Vicentino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Chiara Cacciavillani C.F. CCCCHR60R64G224E, domiciliata presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Zanon C.F. ZNNZEI57L07B563K, Emanuele Mio C.F. MIOMNL65B18M089G, Cristina Zampieri C.F. ZMPCST65A42F241L, domiciliata presso Ezio Zanon in Venezia, Regione Veneto - Cannaregio, 23;

nei confronti di

Ecodiagnostica Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Garofalo C.F. GRFLGU56A24L407D, con domicilio eletto presso il suo studio in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;

per l'annullamento

della nota dell'ULSS n. 5 Ovest Vicentino prot. n. 13522 del 13 aprile 2016;

della nota dell'ULSS n. 5 Ovest Vicentino prot. n. 8178 del 4 marzo 2016 indirizzata alla Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale Regione Veneto conosciuta il 6 giugno 2016;

della nota della Direzione Generale dell'Area Sanità e Sociale Regione Veneto prot.121496 C. C101 del 29 marzo 2016 indirizzata alla Direzione Generale Az. UlSS n. 5 e conosciuta il 6 giugno 2016;

della DGR n. 662 del 17 maggio 2016 “Budget erogatori privati accreditati, esclusivamente ambulatoriali. Istanze di autorizzazione a variazioni di budget presentate da Aziende ULSS e sottoposte a parere di congruità della Commissione Regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia nelle sedute del 18 marzo 2016 e del 18 aprile 2016. Provvedimenti conseguenti alle istanze "pubblicata sul BUR n. 52 del 31/05/2106 e il parere endoprocedimentale reso dalla Commissione Regionale per l'investimento in Tecnologia ed Edilizia nella seduta del 18 marzo 2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss N. 5 Ovest Vicentino, della Regione Veneto e di Ecodiagnostica

Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente, unica struttura privata accreditata per la medicina di laboratorio, ha impugnato i provvedimenti, di estremi in epigrafe indicati, con i quali l'Azienda Sanitaria Locale ha modificato la ripartizione dei fondi di branca assegnati alle strutture private accreditate che operano nell'ambito della specialistica ambulatoriale, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Lamenta in particolare l'istante di aver subito, in coincidenza col mutamento dei propri assetti societari, una notevole riduzione del budget attribuitole per il biennio 2016-2017, passando dall'importo di € 545.000,00, stabilito nel dicembre 2015, a quello di € 272.900,00, indicato negli atti impugnati, con una ulteriore e drastica diminuzione rispetto al budget assegnatole per il 2015, pari a € 700.001,90.

Si sono costituite in giudizio le parti resistenti e la controinteressata - che opera nel settore della diagnostica per immagini e beneficia di un aumento di budget corrispondente alla decurtazione imposta dalla ricorrente, passando da un tetto iniziale di € 1.000.000,00 a un budget rideterminato di € 1.272.500,00 - contrastando le avverse pretese, sia in rito che nel merito.

Vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse e/o difetto di legittimazione ad agire sollevate dalla controinteressata per l'assorbente rilievo che la società ricorrente è l'unica struttura privata accreditata per la medicina di laboratorio e sino allo scorso anno risulta aver stipulato accordi contrattuali con la ULSS.

Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati.

Il Collegio reputa fondate le censure di eccesso di potere formulate dalla ricorrente sotto i profili della contraddittorietà estrinseca, del difetto di motivazione e d'istruttoria, in quanto:

a) nell'esercitare il proprio potere discrezionale concernente l'organizzazione del servizio, la programmazione e razionalizzazione della spesa sanitaria e l'erogazione delle prestazioni, le autorità competenti (in particolare Regioni e Aziende Sanitarie Locali) sono tenute a realizzare un equo bilanciamento tra il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate e l'interesse pubblico al contenimento della spesa: esse sono chiamate a tutelare anche le legittime aspettative degli operatori privati che operano nel campo della sanità, ispirando la propria condotta ad una logica imprenditoriale, nonchè a garantire l'efficienza delle strutture pubbliche che costituiscono un pilastro del sistema sanitario nel suo complesso;

b) il complesso coacervo delle istanze appena menzionate afferenti alla tutela della salute degli assistititi, al contenimento della spesa pubblica e alla tutela del legittimo affidamento degli operatori privati impone alle autorità sanitarie l'adozione di decisioni precedute da una congrua istruttoria e corredate da una chiara e lineare motivazione, che dia conto di un'attenta valutazione comparativa degli interessi contrapposti. In particolare, la determinazione dei tetti di spesa aziendali da porre a base della sottoscrizione dei contratti con le strutture private accreditate - per quanto discrezionale e svincolata dal criterio della spesa storica (o tetto storico) - deve essere esternata in decisioni amministrative chiare e trasparenti, agevolmente comprensibili e verificabili dagli operatori del settore e, se del caso, dall'Autorità Giudiziaria;

c) la drastica riduzione del buget assegnato alla medicina di laboratorio che caratterizza la vicenda scrutinata non appare supportata da adeguata istruttoria e da una congrua motivazione, non potendo ritenersi sufficiente il laconico riferimento alla non meglio precisata "necessità di contenere i tempi di attesa" di altra branca (nella specie la radiologia), trattandosi di una sorta di motivazione *passepartout*, astrattamente idonea - per la genericità e apoditticità con cui è stata espressa - a sorreggere qualsiasi trasferimento dei fondi di branca (o sub branca) e ogni provvedimento di riduzione del budget. Evidente è, inoltre, la contraddittorietà degli atti impugnati rispetto alla DGR 1923/2015 che, pochi mesi prima, all'esito di un'articolata istruttoria, aveva ritenuto di attribuire alla medicina di laboratorio un fondo di specialità pari al doppio di quello oggi previsto (€ 545.000,00 anziché € 272.900,00).

All’accoglimento del ricorso consegue l’annullamento degli atti impugnati.

Va rigettata la domanda risarcitoria formulata dalla ricorrente, in quanto genericamente formulata e carente di adeguate allegazioni in ordine all’an e al quantum debeatur.

Le spese di lite sono poste a carico delle autorità sanitarie, nella misura indicata in dispositivo, e compensate nei confronti della controinteressata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna le parti resistenti a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi euro duemila (di cui € 1000,00 a carico della ULSS ed € 1000,00 a carico della Regione), oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato: compensa le spese nei confronti della controinteressata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Marco Rinaldi, Referendario, Estensore

Michele Pizzi, Referendario

L'ESTENSORE Marco Rinaldi	IL PRESIDENTE Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

•